

Impugnazione proposta l'11 gennaio 2012 da Sheilesh Shah, Akhil Shah avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 10 novembre 2011, causa T-313/10, Three-N-Products Private Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-14/12 P)

(2012/C 73/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Sheilesh Shah, Akhil Shah (rappresentante: M. Chapple, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Three-N-Products Private Ltd.

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza;
- confermare la decisione;
- consentire la registrazione del marchio comunitario.
- condannare il convenuto a pagare le spese sostenute dai ricorrenti per la presente impugnazione, l'udienza dinanzi al Tribunale e la decisione.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sostengono rispettosamente che il Tribunale ha commesso errori di diritto in quanto:

- ha errato nel dichiarare che non sussisteva rischio di confusione tra il marchio di cui trattasi e i due marchi anteriori registrati rivendicati dal convenuto (il marchio denominativo AYUR e il marchio figurativo contenente la parola AYUR), dati lo scarso carattere distintivo dei marchi anteriori e la debole somiglianza complessiva dei segni in conflitto;
- in particolare ha errato nel dichiarare che, nonostante le lettere U e I aggiunte rispettivamente al centro e alla fine della parola AYUR conferiscano diversità al marchio di cui trattasi, una simile diversità «non è tale da attrarre l'attenzione del consumatore»;
- inoltre, in particolare, ha errato nel dichiarare che non sussistevano significative e sostanziali somiglianze sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale tra i segni in conflitto.

Ricorso proposto il 18 gennaio 2012 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-28/12)

(2012/C 73/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana, K. Simonsson, e S. Bartelt, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato; e concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato (2011/708/UE) ⁽¹⁾;
- disporre il mantenimento degli effetti della decisione 2011/708/UE;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Con il presente ricorso la Commissione chiede l'annullamento della «Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio» del 16 giugno 2011 (decisione 2011/708/UE; in prosieguo: la «decisione impugnata» o la «misura impugnata») adottata nel settore dei trasporti aerei. Essa riguarda la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di adesione dell'Islanda e del Regno di Norvegia all'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dell'altro, nonché la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale al medesimo.
- 2) A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i tre motivi seguenti.
- 3) In primo luogo, la Commissione sostiene che adottando la decisione impugnata il Consiglio ha violato l'articolo 13, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea (TUE) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 2 e 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nella parte in cui l'articolo 218, paragrafi 2 e 5, TFUE

dispone che il Consiglio è l'istituzione designata ad autorizzare la firma e l'applicazione provvisoria di accordi. Di conseguenza, la decisione avrebbe dovuto essere adottata soltanto dal Consiglio, e non anche dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

- 4) Con il secondo motivo, la Commissione afferma che adottando la decisione impugnata il Consiglio ha violato l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, secondo cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. La decisione degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio non è una decisione del Consiglio, ma un atto adottato dagli Stati membri collettivamente in quanto membri dei loro governi e non in qualità di membri del Consiglio. Per via della sua natura, un atto di questo tipo richiede l'unanimità. Ne consegue che, adottando entrambe le decisioni come se si trattasse di una decisione unica e assoggettandola all'unanimità, la regola della maggioranza qualificata disposta dal primo comma dell'articolo 218, paragrafo 8, TFUE, è stata snaturata.
- 5) Da ultimo, il Consiglio avrebbe violato gli obiettivi previsti dai Trattati e il principio della leale cooperazione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE. Il Consiglio avrebbe dovuto esercitare i propri poteri in maniera tale da non eludere l'assetto istituzionale e le procedure dell'Unione definite all'articolo 218 TFUE, procedendo nel rispetto degli obiettivi stabiliti dai Trattati.

(¹) GU L 283, pag. 1.

Impugnazione proposta il 26 gennaio 2012 dalla Monster Cable Products, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 23 novembre 2011, causa T-216/10, Monster Cable Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Live Nation (Music) UK Limited

(Causa C-41/12 P)

(2012/C 73/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Monster Cable Products, Inc. (rappresentanti: avv.ti O. Günzel, A. Wenninger-Lenz)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Live Nation (Music) UK Limited

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'Unione europea del 23 novembre 2011, causa T-216/10;

— condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale, respingendo il ricorso per i motivi esposti nella sentenza del 23 novembre 2001, ha ommesso di tener conto di tutte le circostanze di fatto del procedimento, con il risultato che la sentenza impugnata è basata su fatti incompleti. La sentenza difetta pertanto dell'obbligatoria valutazione generale di tutti i fattori rilevanti nel valutare il rischio di confusione. La sentenza è pertanto erronea e viola l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 (¹).

A parere della ricorrente, se fosse stata effettuata un'appropriata valutazione generale, il Tribunale sarebbe giunto alla conclusione che la decisione della prima commissione di ricorso del 24 febbraio 2010 viola l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (²). In sintesi, la ricorrente sostiene che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 40/94 è stato violato per i seguenti motivi:

omessa considerazione del «consumatore medio specializzato del Regno Unito» come pubblico di riferimento in relazione al quale dev'essere condotta l'analisi del rischio di confusione;

uso erroneo di principi legali costituiti, atti a valutare la somiglianza di prodotti;

violazione dei principi in base ai quali, al fine di valutare il rischio di confusione, devono essere considerati tutti i fattori rilevanti nel caso specifico e, tra gli altri, il carattere distintivo del marchio anteriore.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ordinanza del presidente della Corte 13 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Attila Belkiran/Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, contro-interessato: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

(Causa C-436/09) (¹)

(2012/C 73/42)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 24 del 30.1.2010.